



**Assessorato Regionale delle Attività Produttive**  
**Dipartimento regionale delle Attività Produttive**  
***Servizio 1.S “Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi”***  
**IL DIRIGENTE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 5/11/1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTO il T.U. sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P. Reg. del 28.2.1979 n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 97 del 5/8/1982 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni ;
- VISTO il D.L. n. 128 del 22/02/2006 recante la nuova disciplina relativa all'attività di installazione ed esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di G.P.L., nonché l'attività di distribuzione e vendita di G.P.L.;
- VISTA la L.R. n. 19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P. Reg. n. 370 del 28/6/2010, recante il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008;
- VISTA la L.R. n. 5/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L. n. 1 del 24/1/2012 convertito nella legge n. 27 del 23.3.2012;
- VISTO il comma 1 dell'art. 49 della L.R. 3/2016 con il quale si dispone che la parola “concessione” contenuta nella legge regionale 5 agosto 1982 n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituita dalla parola “autorizzazione”;
- TENUTO conto degli effetti giuridici del soprarichiamato art.49 della L.R. 3/2016;
- VISTO il D.A. n. 1947 del 29/06/2016 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 32 del 22/07/2016. così come modificato dai DD.AA. n. 3000 del 20/10/2016, n. 3524 del 07/12/2016, n. 2292 del 10/10/2017 e n. 2284 del 10/12/2018 entrato in vigore con la pubblicazione del D.D.G. n. 1112 del 26/03/2019 di approvazione della modulistica in materia di impianti di distribuzione e di deposito dei carburanti;
- VISTA la L. n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 7 del 21 maggio 2019;
- VISTO l'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i.;
- VISTO il D.P. 05 aprile 2022, n. 9, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2022 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- VISTA la Legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024”,
- VISTA la Legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 272 del 14/06/2020 con la quale è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività produttive;
- VISTO il D.D.G. n. 668 del 10/06/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Guella l'incarico di dirigenza del Servizio 1.S – “Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi” del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;
- VISTA la nota pervenuta a mezzo PEC, prot n. 83213 del 12/10/2022, assunta al protocollo del Dipartimento al n.48762 con la quale il SUAP di Carini (PA) con la quale ha trasmesso l'istanza della Società Wingas srl con sede in Castellammare del Golfo (TP) – via John Kennedy, 31 - – C.F. 02786630810 per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di distribuzione di GPL in bombole e in piccoli

serbatoi ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128;

VISTO il contratto di concessione per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL in bombole e serbatoi stipulato in data 19/09/2022, registrato ad Alcamo (TP) in data 28/09/2022 al n. 27650/3A, con il quale la Società Calorgas Italia Srl concede alla Soc. Wingas Srl, in qualità di distributore esclusivo, il diritto di vendere i propri prodotti e precisamente GPL in bombole ed in serbatoi;

VISTA la dichiarazione resa dalla Società Calorgas Italia Srl in data 13/09/2022 che attesta, così come previsto dal D.Lgs 128 del 22 febbraio 2006 – art. 20 comma 3, l'appartenenza della richiedente Soc. Wingas Srl alla propria organizzazione commerciale;

VISTO il D.D.R.S n. 2510 del 06/08/2019 in forza del quale alla Società Calorgas Italia Srl con sede in Calatafimi-Segesta (TP) – C/da Fegotto, 8 – C.F. 02160360810 è autorizzata all'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL in bombole ed a mezzo autocisterne, appositamente attrezzate per il rifornimento di piccoli serbatoi fissi installati presso la propria utenza;

VISTA la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 06/09/2011 n. 159, effettuata telematicamente da questo Assessorato in data 13/10/2022 tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con protocollo 78194, restituita con esito negativo in data 18/10/2022;

VISTA la visura camerale T493126939 acquisita telematicamente in data 27/10/2022 dalla quale non risultano motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento;

VISTO l'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa";

CONSIDERATO che le Società risultano in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

PRESO atto dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, Sig. Ciro Caravello;

RITENUTO che sussistono i presupposti per il rilascio del provvedimento richiesto;

### DECRETA

Art. 1) Per quanto riportato riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, si autorizza la Società Wingas srl con sede in Castellammare del Golfo (TP) – via John Kennedy, 31 - C.F. 02786630810, in qualità di operatore terzo facente parte integrante dell'organizzazione commerciale della Soc. Calorgas Italia Srl, alla vendita nelle province della regione siciliana di GPL in bombole e in piccoli recipienti di esclusiva proprietà della citata Società Calorgas Italia Srl ed in esclusiva con marchio commerciale della medesima azienda distributrice Calorgas Italia Srl.

Art. 2) La Soc. Wingas Srl, in adempimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, entro il 28 febbraio di ogni anno si obbliga a trasmettere alla all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive all'indirizzo [dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il permanere del rapporto contrattuale con la Soc. Calorgas Italia Srl. La mancata dichiarazione sostitutiva da parte della Soc. Wingas srl comporterà la decadenza della presente autorizzazione.

Art. 3) Si fa obbligo alla Soc. Wingas Srl di acquisire tutte le ulteriori eventuali autorizzazioni occorrenti per la commercializzazione del prodotto GPL, di osservare le vigenti norme in materia fiscale, di sicurezza, ambientale e, nello specifico, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 e tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di oli minerali. In particolare, gli operatori che rivestono la qualifica di "operatori terzi" sono tenuti a inviare i propri dati e quelli dell'azienda distributrice al Ministero della Transizione Ecologica per l'implementazione della Banca dati del monitoraggio.

Art. 4) La Società Wingas srl, prima dell'inizio dell'attività, è tenuta ad acquisire la relativa licenza da parte dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, ed inviarla a mezzo PEC al seguente indirizzo [dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it) **pena la decadenza del presente provvedimento.**

Art.5) Al fine di garantire la sicurezza antincendio, l'azienda provvede per la formazione tecnica del personale in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D. lgs. n. 128/2006. L'Amministrazione regionale non è comunque in alcun modo responsabile per eventuali danni che potrebbero derivare a terzi per l'esercizio dell'attività, che restano esclusivamente a carico della Soc. Wingas Srl.

- Art. 6) Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nei termini e nelle modalità normativamente previste.
- Art. 7) Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pubblicazione sul portale del sito [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it), ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014 e s.m.i..

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

*Ciro Caravello*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Vincenzo Guella*